

**I.R.P.E.T.**  
**Istituto Regionale Programmazione Economica Toscana**

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE CON  
QUALIFICA DIRIGENZIALE RELATIVO ALLA DESTINAZIONE DELLE RISORSE  
PER L'ANNO 2022**

Premesso che:

- in data 28 novembre 2022 è stata sottoscritta l'ipotesi di contratto integrativo decentrato del personale dell'area della dirigenza dell'IRPET parte economica per l'anno 2022;
- in data 19 dicembre 2022, il Collegio dei revisori dei conti dell'IRPET ha espresso parere favorevole riguardo la suddetta ipotesi di contratto e ne ha certificato positivamente la rispondenza ai profili di compatibilità economico-finanziaria con i vincoli di bilancio e la normativa, ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001;
- il Direttore dell'IRPET, con determinazione n. 35 del 21.12.2022, ha autorizzato la sottoscrizione definitiva del predetto accordo;

In data 22.12.2022 presso la sede dell'IRPET, ha avuto luogo l'incontro tra

- la delegazione di parte pubblica, nella persona del suo Presidente:

Nicola Sciclone, Direttore dell'Irpet

.....

- le Organizzazioni sindacali territoriali, nella persona di:

Fulvia Damiani (Funzione pubblica CGIL)

.....

Al termine dell'incontro le parti sottoscrivono definitivamente l'allegato contratto decentrato integrativo del personale dell'area della dirigenza dell'IRPET per l'annualità economica 2022.

## PARTE ECONOMICA

### Premessa

Il presente Contratto collettivo decentrato integrativo si applica al personale dell'area della dirigenza dell'IRPET ed ha per oggetto la definizione, per l'anno 2022, dei criteri di ripartizione di riparto del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato tra quota destinata a retribuzione di posizione e quota destinata a retribuzione di risultato, nel rispetto del CCNL 2016-2018 del personale dell'Area delle Funzioni Locali (d'ora in avanti CCNL) e del Contratto collettivo decentrato integrativo per il triennio 2021-2023 dell'IRPET sottoscritto tra le parti in data 05 maggio 2022 (d'ora in avanti CCDI 2021-2023)

Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del citato CCDI 2021-2023, infatti, *“La ripartizione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato tra quota destinata a retribuzione di posizione e quota destinata a retribuzione di risultato è effettuata con cadenza annuale; fino alla nuova intesa continuano ad applicarsi i criteri dettati dalla ripartizione del fondo intervenuta nell'anno precedente”*.

Restano ferme e vigenti, per tutto quanto non disciplinato nel presente accordo, le disposizioni del CCDI dell'IRPET (parte normativa) per il triennio 2021-2023, cui si fa integrale rinvio.

### Articolo 1 - Costituzione Risorse Contrattazione

1. Il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato è costituito annualmente dall'Amministrazione in conformità con quanto disposto dall'art. 57 del CCNL e dall'art. 5 del CCDI 2021-2023, nel rispetto dei vincoli e dei limiti imposti dalle vigenti norme e di legge.
2. Il fondo di contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2022 è stato costituito con Determinazione del Direttore dell'IRPET n. 21 del 15.07.2022, in conformità con le modalità dettate dall'art. 57 del CCNL 17.12.2020 e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, per un ammontare complessivo di **euro 307.094,13** di cui:
  - euro 222.050,24 da risorse decentrate di parte stabile,
  - euro 85.043,89 da risorse decentrate di parte variabile

come di seguito rappresentato in tabella.

<b>FONDO DI CONTRATTAZIONE 2022</b>	
Descrizione	risorse
<b>risorse stabili</b>	
1. unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili - negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d.lgs. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nel 2020,	182.458,00
2. ivi comprese quelle di cui all'art. 56 (Incremento 1,53% monte salari dirigenza anno 2015)	7.229,13
3. e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno (2020)	31.928,00
<b>totale importo unico consolidato</b>	<b>221.615,13</b>
importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dal 2021, compresa la quota di tredicesima mensilità'importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno	435,11
<b>TOTALE PARTE STABILE</b>	<b>222.050,24</b>

<b>risorse variabili</b>	
risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del d.lgs. 165/2001	31.000
ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima le frazioni di mese superiori a quindici giorni	145,04
somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60(Onnicomprensività del trattamento economico)	0
risorse autonomamente stanziati dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili	26.393
Risorse anno precedente non integralmente utilizzate (economie anno precedente)	32.000
<b>TOTALE PARTE VARIABILE</b>	<b>89.538,04</b>
<b>totale fondo di contrattazione</b>	<b>311.588,28</b>
Verifica rispetto limite fondo anno 2016 (art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017)	236.865,00
Totale risorse 2022 soggette a verifica limite	241.359,15
Decurtazione da applicare per rispetto limite	<b>-4.494,15</b>
<b>Totale risorse variabili post applicazione limite</b>	<b>85.043,89</b>
<b>Totale fondo di contrattazione 2022 (post decurtazione)</b>	<b>307.094,13</b>

## **Art. 2 Destinazione delle risorse**

1. La definizione dei criteri di riparto del Fondo di contrattazione avviene nel rispetto di quanto previsto nella parte normativa del CCDI 2021-2023, con particolare riferimento ai criteri generali stabiliti agli articoli 8, 9, 9bis cui si fa integrale rinvio.
2. A decorrere dall'1.1.2022, il Fondo di risorse decentrate come costituito ai sensi dell'art. 1, è destinato:
  - a) per € 183.102,50 al finanziamento della retribuzione di posizione dei dirigenti, nell'articolazione di cui al successivo articolo 3;
  - b) per € 123.991,63 corrispondente ad una quota pari al 40% del totale del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, al finanziamento della retribuzione di risultato, secondo le specifiche previste al successivo art. 5.

## **Art. 3 - Retribuzione di posizione per l'anno 2022**

1. Le parti danno atto che il personale dirigenziale nell'anno 2022, con diritto alla retribuzione di posizione, è pari a n. 4 unità in servizio effettivo oltre n. 1 unità in aspettativa con diritto alla conservazione del posto per assunzione di incarico di Direttore dell'Istituto.
2. Le retribuzioni di posizione del personale dell'IRPET appartenente all'area della dirigenza nell'anno 2022 sono articolate, conformemente a quanto stabilito dal CCNL 17.12.2020 e a quanto stabilito all'art. 6 del presente contratto decentrato (parte normativa), nei seguenti termini:

Funzioni e complessità	n. posizioni dirigenziali	Retribuzione di posizione (euro)
Responsabile Struttura operativa semplice	1	32.620,50
Responsabile Struttura operativa complessa	3**	35.020,50

Dirigente Coordinatore Vicario (comprensivo di Struttura operativa complessa)*	1	45.420,50
Totale	5	183.102,50

\*Si riferisce alle funzioni aggiuntive alla responsabilità di struttura operativa comprensive sia di funzioni vicarie che di funzioni di coordinamento a norma del Regolamento di organizzazione vigente.

\*\* n.1 posizione vacante per aspettativa con diritto alla conservazione del posto.

3. Le parti danno atto che a seguito del conferimento – a far data dal 01.06.2021- dell’incarico di Direttore dell’Istituto a Dirigente di struttura complessa con incarico di coordinatore vicario e del suo conseguente collocamento in aspettativa con diritto alla conservazione del posto (giusta determina del Commissario n.1 del 26.05.2021):

- la posizione di Dirigente di struttura complessa rimane congelata fino al rientro in servizio del medesimo e le relative risorse sono mantenute entro l’importo complessivo del fondo di contrattazione destinato alla retribuzione di posizione di cui al precedente art. 2 comma 2 lett.a).
- a partire dal 15 settembre 2021, con determinazione n. 34, il Direttore dell’IRPET ha conferito l’incarico di dirigente Coordinatore vicario ad un dirigente di Struttura operativa complessa, in sua sostituzione e per il periodo di propria collocazione in aspettativa senza assegni con riferimento alla sua designazione quale Direttore dell’IRPET.

L’importo di contrattazione destinato al finanziamento della retribuzione di posizione per l’anno 2022 tiene conto di tale circostanza.

#### **Art. 4 – Risorse non utilizzate**

1. Le parti danno atto che, in forza di quanto stabilito all’art. 57 comma 3, del CCNL dell’area della dirigenza e dall’art. 8 del CCDI 2021-2023, rispetto all’ammontare di risorse destinate alla retribuzione di posizione di cui all’art. 2 comma 2 lett.a), le risorse che non sia stato possibile utilizzare integralmente per tale finalità – anche in forza dell’accantonamento previsto ai sensi del precedente art. 3 comma 3- potranno, a consuntivo, incrementare le risorse destinate al risultato per l’anno 2022. Qualora l’integrale destinazione delle risorse in un determinato anno non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementano una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del Fondo dell’anno successivo.

#### **Art. 5 - Retribuzione di risultato per l’anno 2021**

1. Le risorse complessivamente disponibili per finanziare il fondo di retribuzione di risultato del personale dirigente dell’IRPET per l’anno 2022, come determinate dall’art. 2 comma 2 lett.b) ammontano ad €123.991,63.
2. Le parti danno atto che il fondo per la contrattazione decentrata garantisce almeno il 15% delle stesse al finanziamento della retribuzione di risultato, come previsto dall’art. 57 comma 3 del CCNL 17.12.2020.
3. Le parti danno atto che l’attribuzione della retribuzione di risultato per l’anno 2022 avviene ai sensi dell’articolo 9 del CCDI 2021-2023 (parte normativa).
4. Le parti concordano che ai sensi dell’art. 9 comma 3 del CCDI 2021-2023 (parte normativa) l’importo massimo a titolo di retribuzione di risultato attribuibile nell’anno a ciascun dirigente dell’IRPET non può comunque eccedere la misura del 20 per cento del valore medio pro-capite delle risorse complessive destinate alle retribuzioni tabellari e di posizione dei dirigenti.

5. Ai fini della quantificazione dell'effettivo importo della retribuzione di risultato, nei limiti del valore massimo stabilito ai sensi del precedente comma, si tiene conto degli esiti della valutazione in applicazione del sistema di valutazione dell'IRPET così come aggiornato con determinazione del Direttore n.33 del 29.06.2020. Gli importi della retribuzione di risultato sono distribuiti in modo selettivo e nel rispetto del principio meritocratico in modo proporzionale agli esiti individuali del processo di misurazione e di valutazione delle performance.
6. In caso di mancata erogazione in misura totale o parziale della retribuzione di risultato si applica quanto previsto dall'art. 8 del CCDI 2021-2023 fermo restando che eventuali risparmi conseguenti da valutazione negativa non potranno essere utilizzati e costituiscono economie di bilancio, al pari dei risparmi realizzati per la decurtazione del trattamento economico accessorio in caso di malattia.
7. Le parti danno atto che il numero di dirigenti in servizio nell'annualità 2022 è inferiore a 5 (cinque) e, di conseguenza, non verrà applicata la differenziazione del premio di produttività secondo quanto previsto dell'art. 9 bis comma 6 del CCDI 2021-2023 e dall'art. 30 comma 7 del CCNL 17.12.2020.